

Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
**REGOLAMENTO INTERNO PER LE ASSEGNAZIONI DI LAVORI,
FORNITURE, SERVIZI RELATIVI AI SETTORI SPECIALI
INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.
238, COMMA 7, D. LGS. 12 APRILE 2006 N.163 E S.M.I.**

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 24.02.2010, è entrato in vigore dal 01/01/2010

INDICE

**Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Ambito di applicazione**
- Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento**
- Art. 3 – Responsabile del Procedimento**
- Art. 4 – Atti autorizzatori**
- Art. 5 – Criteri e forme delle procedure**
- Art. 6 – Responsabilità dell'affidatario e del contraente**

**Titolo II
LAVORI**

- Art. 7 – Limiti di importo e modalità di assegnazione**
- Art. 8 – Lavori d'urgenza**
- Art. 9 – Lavori di somma urgenza**
- Art. 10 – Garanzie**
- Art. 11 – Piani di sicurezza**
- Art. 12 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione**

**Titolo III
FORNITURE E SERVIZI**

- Art. 13 – Fasce di valore e modalità di assegnazione**
- Art. 14 – Verifiche e regolare esecuzione**

**Titolo IV
NORME COMUNI**

- Art. 15 – Ulteriori casi di assegnazione**
- Art. 16 – Autofinanziamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (SIMOG)**

Allegati:

- 1) **Modello di dichiarazione per requisiti morali in forma semplificata**
- 2) **Modello di dichiarazione per requisiti morali**
- 2bis) **Modello di dichiarazione per requisiti morali (altri soggetti)**
- 3) **Modello di accettazione del Regolamento**
- 4) **Documento operativo sistema SIMOG**

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito denominato "Codice") e s.m.i., l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, forniture, servizi, strumentali alle attività proprie dei settori speciali di cui alla Parte III del Codice, ed in particolare di cui all'art. 209, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria come definita dalle norme vigenti in materia, che siano soggetti all'applicazione del Codice stesso secondo le norme di quest'ultimo (artt. 20 e 21).
2. Per l'individuazione dell'appartenenza di un contratto ai settori speciali, si fa riferimento alle indicazioni contenute nel vigente «Regolamento acquisizioni in economia di lavori, forniture, servizi nei settori ordinari», art. 1.
3. Le procedure del presente Regolamento sono adottate al fine di garantire la qualità delle prestazioni e si ispirano primariamente ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 2 del Codice. Di esse deve risultare evidenza oggettiva negli atti della Società.
4. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale per le procedure ivi indicate. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Codice ed in generale alla disciplina vigente in materia.
5. In presenza di contratti misti, che comprendano lavori e/o forniture e/o servizi, si applicano le disposizioni degli artt. 14 e 15 del Codice, al fine di definirne la natura e la conseguente disciplina a cui risultano sottoposti.
6. Il presente Regolamento costituisce altresì procedura del Modello di organizzazione e gestione della società ai fini del d.lgs. 231/2001.

Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Il ricorso alle procedure di cui al presente Regolamento è consentita, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e secondo le fasce di valore definite al successivo art. 7 per i lavori, ed al successivo art. 13 per i servizi e le forniture. Per la classificazione dei contratti in contratti di lavori, servizi e forniture, si fa riferimento alle definizioni riportate nell'art. 3 del Codice.
2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario, potrà essere frazionato artificialmente, al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi al ricorso a procedure di evidenza pubblica secondo le modalità definite dal Codice.
3. Tutti gli importi di seguito richiamati si intendono definiti al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 3 – Responsabile del Procedimento

1. La Società, in base al modello di organizzazione interna, individua un Responsabile del Procedimento per ogni procedura da eseguirsi, al quale sono demandati i compiti corrispondenti alle funzioni indicate all'art. 10 del Codice, limitatamente al rispetto di quelle norme alla cui osservanza la Società è soggetta.
2. Ove il Responsabile del Procedimento non sia stato espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, organicamente, è tenuto a verificare la regolarità dell'esecuzione del contratto.

Art. 4 – Atti autorizzatori

1. Ogni procedura di cui al presente Regolamento è autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione oppure con provvedimento dell'Amministratore competente per delega o del Dirigente o Responsabile di Area competente per procura, secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti procedure interne. Nel caso in cui sia successivo alla procedura di scelta del contraente, l'atto autorizzativo conterrà anche l'indicazione dell'affidatario nonché l'importo di affidamento.

Art. 5 – Criteri e forme delle procedure

1. Per l'affidamento di lavori è seguito il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del Codice.
2. Per i servizi e le forniture a seconda del caso può essere applicato il criterio di scelta del prezzo più basso, oppure quello alternativo dell'offerta economicamente più vantaggiosa – che richiede la previa determinazione di elementi di valutazione variabili – tenendosi conto della peculiare tipologia di forniture e/o servizi di cui si necessita, e dei tempi a disposizione.
3. La procedura di consultazione di una pluralità di operatori economici allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata anche nel caso in cui non sia obbligatoria per il presente Regolamento.
4. I contratti sono conclusi in forma di scrittura privata, con spese contrattuali a carico dell'affidatario, o di lettera commerciale. L'affidatario, prima dell'avvio della prestazione, deve dichiarare di accettare le norme contenute nel presente Regolamento, il quale viene reso pubblicamente accessibile presso il sito Internet della Società: www.romagnacque.it. A tal fine, negli atti che si inviano al/ai concorrente/i va indicato esplicitamente l'obbligo di accettazione del Regolamento medesimo. L'accettazione dovrà avvenire o in sede di contratto o in altra forma scritta.
5. Il contratto mediante lettera è concluso alla data di ricevimento da parte della Società di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso.
6. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti è autorizzato nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di subappalto. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formarne oggetto.

Art. 6 – Responsabilità dell'affidatario e del contraente

1. L'affidatario deve comunicare alla Società un recapito telefonico e/o un fax funzionanti, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte della Società

medesima. L'affidatario deve comunicare, prima della stipulazione del contratto, il nominativo di un suo referente o responsabile tecnico, che dovrà essere presente nel luogo di esecuzione del contratto, qualora non conduca la prestazione personalmente.

2. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa contraente, il Responsabile del procedimento applica gli strumenti di tutela previsti in contratto a garanzia della Società, previa contestazione scritta da parte della Società stessa degli addebiti mossi all'impresa. La Società può anche avvalersi, ove contrattualmente previsto, dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Titolo II LAVORI

Art. 7 – Limiti di importo e modalità di assegnazione

1. Il presente Titolo disciplina l'assegnazione dei contratti di lavori e dei contratti misti riconducibili ai contratti di lavori ai sensi dell'art. 14 del Codice, aventi un valore inferiore o pari a 200.000 Euro.
2. I lavori da eseguire devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia inferiore a 40.000 Euro, la Società può procedere ad affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento, con atto corredato da adeguata valutazione tecnica a motivazione della scelta effettuata (che risponda ai canoni di ragionevolezza, proporzionalità, logicità, non contraddittorietà) e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto nonché di congruità del prezzo. Ai fini della valutazione di congruità del prezzo, il Responsabile del procedimento può avvalersi di rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri enti per lavori della stessa o di analoga tipologia.
4. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 200.000 Euro, si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Società. Anche la presente procedura viene svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento e di essa deve risultare evidenza oggettiva.
5. Nell'ambito del confronto concorrenziale non è applicabile la procedura di esclusione delle offerte anomale, a meno che non sia espressamente prevista nella lettera d'invito, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del Codice.
6. L'affidatario, in entrambe le procedure di cui ai commi 3 e 4, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, da accertarsi mediante le dichiarazioni di cui al comma 7, nonché di idonei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico-finanziaria, da accertarsi nei modi indicati al comma 8. Di tali requisiti deve risultare evidenza oggettiva almeno prima del perfezionamento del contratto, e i relativi atti sono archiviati presso il Responsabile del procedimento. Agli elenchi di operatori economici di cui al comma 4 tenuti dalla Società possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso

- dei requisiti di cui al presente comma. Tali elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, a cura del Responsabile del procedimento che intende avvalersene.
7. Il possesso dei requisiti di idoneità morale è attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (sottoscritta in presenza del dipendente addetto della Società ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore), di non trovarsi nelle condizioni ostative elencate nell'art. 38 del Codice, specificandole una per una. Nelle procedure di cui al comma 3 del presente articolo la dichiarazione può essere resa in forma semplificata secondo il modello di dichiarazione allegato **sub 1**, mentre nelle procedure di cui al comma 4 la dichiarazione va resa secondo il modello di dichiarazione allegato **sub 2** ed eventualmente l'ulteriore modello allegato **sub 2bis**.
 8. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico-finanziaria, nelle more del regolamento *ex art.* 40, comma 8, del Codice, si applica l'art. 28, d.P.R. n. 34/2000.
 9. Per le assegnazioni di lavori di importo fino a 5.000 Euro, in considerazione del modesto valore economico e tenuto conto dell'esigenza di una maggiore speditezza delle procedure, il possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico-finanziaria viene presunto laddove l'affidatario sia un operatore conosciuto alla Società o comunque al mercato locale e il Responsabile del procedimento non sia a conoscenza di atti o fatti che lascino ragionevolmente supporre che l'operatore non sia in possesso dei requisiti medesimi. Resta comunque ferma la facoltà per la Società di procedere in qualunque momento all'accertamento circa il possesso dei requisiti di cui trattasi.
 10. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di espressa accettazione del presente Regolamento, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 5. Nel caso l'accettazione avvenga con lettera, l'affidatario potrà utilizzare il modello di dichiarazione allegato **sub 3**, che il responsabile del procedimento avrà provveduto ad inviare, oltre agli eventuali allegati sub 1 e sub 2 e/o 2bis indicati nel presente articolo, all'affidatario medesimo.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA APPLICAZIONE ART. 7

valore dei contratti (in Euro)	commi di riferimento
< 5.000	3 - 5 - 9 - 10
= o > 5.000 e < 40.000	3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
= o > 40.000 e < 200.000	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10

Art. 8 – Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 146 del d.P.R. 554/99, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Dirigente o dal Responsabile di Area. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 9 – Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. 554/99, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità, salvo quanto sarà eventualmente disposto dal regolamento di attuazione previsto dal Codice.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e semprechè non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 136, comma 5, del d.P.R. 554/99, salvo quanto sarà eventualmente disposto dal regolamento di attuazione previsto dal Codice.
4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente o al responsabile di area, il quale controfirma la perizia e provvede all'iter di approvazione dei lavori da parte del soggetto competente.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del soggetto competente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 10 – Garanzie

1. L'impresa affidataria è tenuta a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare, oppure qualora il corrispettivo sia previsto in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di 25.000 Euro, il Dirigente o il Responsabile di Area competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di consultazione di più operatori, tale esenzione andrà precisata nella lettera d'invito a presentare offerta.
2. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, la Società si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 6, comma 2, del presente Regolamento.
3. Di norma per i lavori di cui al presente titolo si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno alla Società.

Art. 11 – Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 131 del Codice e dal d.lgs. 09.04.2008 n. 81.

Art. 12 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori di cui al presente titolo è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute nel Regolamento generale dei LL.PP., con particolare riferimento agli artt. da 176 a 182, salvo quanto sarà eventualmente disposto dal regolamento di attuazione previsto dal Codice; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è sempre escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.
2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Responsabile del procedimento.
3. È compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto contrattuale, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi.

Titolo III**FORNITURE E SERVIZI****Art. 13 – Fasce di valore e modalità di assegnazione**

1. Quando l'importo della fornitura e/o servizio da eseguirsi sia inferiore a 20.000 Euro, la Società può procedere ad affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento, con atto corredato da adeguata valutazione tecnica a motivazione della scelta effettuata (che risponda ai canoni di ragionevolezza, proporzionalità, logicità, non contraddittorietà) e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto nonché di congruità del prezzo. Ai fini della valutazione di congruità del prezzo, il Responsabile del procedimento può avvalersi di rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri enti per forniture o servizi della stessa o di analoga tipologia.
2. Quando l'importo della fornitura e/o servizio da eseguirsi sia pari o superiore a 20.000 Euro e inferiore a 193.000 Euro, si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Società. Anche la presente procedura viene svolta nel rispetto dei principi i cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento e di essa deve risultare evidenza oggettiva. La lettera d'invito, oltre a quanto previsto nell'art. 5, contiene di norma: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità eventualmente previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni normative.
3. L'affidatario, in entrambe le procedure di cui ai commi 1 e 2, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, da accertarsi mediante le dichiarazioni di cui al comma 4, nonché di idonei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico-finanziaria, da accertarsi nei modi indicati al comma 5. Di tali requisiti deve risultare evidenza oggettiva almeno prima del perfezionamento del contratto, e i relativi atti sono archiviati presso il Responsabile del procedimento. Agli elenchi di operatori economici di cui al comma 2 tenuti dalla Società possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma. Tali elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, a cura del Responsabile del procedimento che intende avvalersene.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale è attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (sottoscritta in presenza del dipendente addetto della Società ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore), di non trovarsi nelle condizioni ostative elencate nell'art. 38 del Codice, specificandole una per una. Nelle procedure di cui al comma 1 del presente articolo la dichiarazione può essere resa in forma semplificata secondo il modello di dichiarazione allegato **sub 1**, mentre nelle procedure di cui al comma 2 la dichiarazione va resa secondo il modello di dichiarazione allegato **sub 2** ed eventualmente l'ulteriore modello allegato **sub 2bis**.
5. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico-finanziaria, nelle more del regolamento *ex* art. 40, comma 8, del Codice, la Società utilizza criteri di selezione qualitativa stabiliti discrezionalmente nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 230 a 233 del Codice. I medesimi requisiti vengono richiesti anche nel caso di formazione/aggiornamento degli elenchi di cui al comma 3. I suddetti requisiti vanno prestabiliti dalla Società prima di ogni procedura di assegnazione o di ogni formazione dei sopra citati elenchi.
6. Quando l'importo della fornitura e/o servizio da eseguirsi sia pari o superiore a 193.000 Euro e inferiore a 387.000 Euro, si procede mediante gara informale preceduta dalla pubblicazione di avviso contenente le informazioni principali del contratto sul sito Internet della Società "www.romagnacque.it" per un periodo di almeno quindici giorni, e su un quotidiano a diffusione locale se l'importo è inferiore a 300.000 Euro, oppure su un quotidiano a diffusione nazionale se l'importo è pari o superiore. Per l'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità morale nonché di quelli di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria si applicano i medesimi commi 3, 4 e 5 del presente articolo. Per le assegnazioni di valore appartenente alla fascia di cui al presente comma la Società potrà, in alternativa alle procedure ivi indicate, utilizzare elenchi di operatori economici formati, oltre che con le modalità e nel rispetto dei principi indicati nel presente articolo, mediante forme di pubblicità adeguate agli oggetti dei servizi e/o delle forniture: dovranno in ogni caso essere consultati almeno 10 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
7. Per le assegnazioni di forniture e/o servizi di importo fino a 5.000 Euro, in considerazione del modesto valore economico e tenuto conto dell'esigenza di una maggiore speditezza delle procedure, il possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico-finanziaria viene presunto laddove l'affidatario sia un operatore conosciuto alla Società o comunque al mercato locale e il Responsabile del procedimento non sia a conoscenza di atti o fatti che lascino ragionevolmente supporre che l'operatore non sia in possesso dei requisiti medesimi. Resta comunque ferma la facoltà per la Società di procedere in qualunque momento all'accertamento circa il possesso dei requisiti di cui trattasi.
8. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di espressa accettazione del presente Regolamento, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 4. Nel caso l'accettazione avvenga con lettera, l'affidatario potrà utilizzare il modello di dichiarazione allegato **sub 3**, che il responsabile del procedimento avrà provveduto ad inviare, oltre agli eventuali allegati sub 1 e sub 2 e/o 2bis indicati nel presente articolo, all'affidatario medesimo.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA APPLICAZIONE ART. 13

valore dei contratti (in Euro)	commi di riferimento
< 5.000	1 - 7 - 8
= o > 5.000 e < 20.000	1 - 3 - 4 - 5 - 8
= o > 20.000 e < 193.000	2 - 3 - 4 - 5 - 8
= o > 193.000 e < 387.000	3 - 4 - 5 - 6 - 8

Art. 14 – Verifiche e regolare esecuzione

1. L'esecuzione delle forniture e/o dei servizi assegnati a norma del presente Regolamento è seguita dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 3.
2. Le relative fatture, prima di essere ammesse al pagamento, sono sottoposte alle necessarie verifiche secondo le procedure aziendali correnti per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare.

**Titolo IV
NORME COMUNI****Art. 15 – Ulteriori casi di assegnazione**

1. Ferma restando la facoltà di ricorrere anche alle altre procedure indicate nei precedenti titoli, la Società potrà ricorrere ad assegnazione diretta di contratti di lavori, di servizi e/o di forniture d'importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nei seguenti casi, o comunque in casi riconducibili ai principi espressi dall'art. 221 del Codice:
 - a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura di assegnazione diretta non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell'appalto;
 - b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'assegnazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;
 - c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
 - d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per la Società i tempi richiesti dalle altre procedure concorrenziali di cui al presente regolamento non possano essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alla Società;
 - e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la Società ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
 - f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze imprevedute, all'esecuzione dell'appalto iniziale, purché questi ultimi siano assegnati al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:
 - quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla Società, oppure,
 - quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

- g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dalla Società all'impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del Codice, la Società tiene conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;
- h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
- i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché l'accordo sia stato aggiudicato nel rispetto dell'articolo 222 del Codice;
- j) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
- k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria.

Art. 16 – Autofinanziamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (SIMOG)

1. Le procedure del presente Regolamento sono integrate dalle disposizioni in tema di autofinanziamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e sulla base delle apposite deliberazioni annuali dell'Autorità medesima, con le modalità indicate nel documento allegato **sub 4**.

Allegati:

1. Modello di dichiarazione per requisiti morali in forma semplificata
2. Modello di dichiarazione per requisiti morali
- 2bis. Modello di dichiarazione per requisiti morali (altri soggetti)
3. Modello di accettazione del Regolamento
4. Documento operativo sistema SIMOG